

**COMUNE DI GAVORRANO**

**PROVINCIA DI GROSSETO**

---

**REGOLAMENTO  
COMUNALE  
PER LA DISCIPLINA  
DEL TRIBUTO  
SUI RIFIUTI  
E SUI SERVIZI**

---

**Approvato con delibera del Commissario  
Prefettizio n. 5 del 27/11/2013**

## **INDICE**

<b>ART. 1 - ISTITUZIONE DEL TRIBUTO .....</b>	<b>4</b>
<b>ART. 2 - SOGGETTO ATTIVO.....</b>	<b>4</b>
<b>ART. 3 - COMPONENTI DEL TRIBUTO .....</b>	<b>4</b>
<b>ART. 4 - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI .....</b>	<b>4</b>
<b>ART.5 - MULTIPROPRIETÀ E CENTRI COMMERCIALI .....</b>	<b>5</b>
<b>ART. 6 - LOCALI ED AREE SCOPERTE ESCLUSI DAL TRIBUTO.....</b>	<b>5</b>
<b>ART. 7 - BASE IMPONIBILE DEL TRIBUTO .....</b>	<b>6</b>
<b>ART. 8 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO.....</b>	<b>8</b>
<b>ART. 9 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO.....</b>	<b>8</b>
<b>ART. 10 - ELEMENTI NECESSARI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO .....</b>	<b>9</b>
<b>ART. 11 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA.....</b>	<b>10</b>
<b>ART. 12 - LA MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI.....</b>	<b>10</b>
<b>ART. 13 - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI .....</b>	<b>11</b>
<b>ART. 14 - ULTERIORI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI .....</b>	<b>11</b>
<b>ART. 15 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....</b>	<b>11</b>
<b>ART. 16 - TRIBUTO GIORNALIERO .....</b>	<b>11</b>
<b>ART. 17 - TRIBUTO PROVINCIALE.....</b>	<b>12</b>
<b>ART. 18 - DICHIARAZIONE.....</b>	<b>12</b>
<b>ART. 19 - RISCOSSIONE .....</b>	<b>14</b>
<b>ART. 20 - RIMBORSI .....</b>	<b>14</b>
<b>ART. 21 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO .....</b>	<b>14</b>

ART. 22 - VERIFICHE, ACCERTAMENTI, SANZIONI ED INTERESSI.....	15
ART 23 - SOMME DI MODESTO AMMONTARE .....	15
ART. 24 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE .....	15
ART. 25 - RISCOSSIONE COATTIVA .....	15
ART. 26 - NORMA DI RINVIO .....	16
ART. 27 – ENTRATA IN VIGORE.....	16
Allegato 1 - Tabella utenze non domestiche .....	17

## **Art. 1 - Istituzione del Tributo**

1. È istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il tributo sui rifiuti e sui servizi ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011 n.201.

2. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili, come individuati dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 14, comma 46, del D.L. 201/2011 è soppressa l'applicazione della Tarsu, nonché dell'addizionale comunale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

## **Art. 2 - Soggetto attivo**

1. Il tributo è dovuto al Comune per tutti gli immobili assoggettabili al tributo la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, nel territorio comunale.

## **Art. 3 - Componenti del Tributo**

1. Il tributo si articola in due componenti:

- a) **componente rifiuti:** destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
- b) **componente servizi:** destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinata dall'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011 e dal successivo art. 23 del presente regolamento.

## **Art. 4 - Presupposto e soggetti passivi**

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Sono soggetti passivi coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al precedente articolo 2, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

3. Si intendono per:

- a) **locali**, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) **aree scoperte**, sia le superfici prive di edifici o di strutture e dilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto parcheggi e specchi acquei in concessione;
- c) **utenze domestiche**, le superfici adibite a civile abitazione;
- d) **utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

4. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

#### **Art.5 - Multiproprietà e centri commerciali**

1. Per i locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

#### **Art. 6 - Locali ed aree scoperte esclusi dal tributo**

Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati::

a) I locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali, a titolo esemplificativo:

##### **Utenze domestiche**

- solai e sottotetti praticabili non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile, di norma, la presenza di persone o operatori;
- locali ad uso abitativo (catg. Catastale A) privi di tutte le utenze di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- locali classificati in catg. Catastale C e D privi di tutte le utenze di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica)
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, inagibili, purché di fatto non utilizzati o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di atti abilitativi, anche in forma tacita, o legittimati dall'invio di comunicazioni equipollenti (SCIA), limitatamente al periodo di validità del titolo edilizio legittimante e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri, dove non è possibile la presenza umana;
- legnaie interne o esterne;
- fabbricati ed aree che per il loro particolare utilizzo non possono produrre o non producono rifiuti da smaltire attraverso il servizio (es. pollai, stalle, fienili, essiccatoi in uso, e comunque locali adibiti esclusivamente ad uso agricolo, per la conservazione dei prodotti, ricovero del bestiame e custodia degli attrezzi);

## **Utenze non domestiche**

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri, l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art.7 comma 4 del presente regolamento;
  - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigo, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
  - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
  - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
  - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
  - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
  - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
  - gli immobili ed uffici comunali;
  - comunque tutte le superfici scoperte, pertinenziali o accessorie a locali tassabili, escluse le aree operative;
  - locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, inagibili, purché di fatto non utilizzati o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di atti abilitativi, anche in forma tacita, o legittimati dall'invio di comunicazioni equipollenti (SCIA), limitatamente al periodo di validità del titolo edilizio legittimante e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
  - locali relativi ad attività produttive cessate o formalmente ed effettivamente sospese, nel caso in cui i locali di cui all'oggetto siano privi di tutte le utenze di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
  - la parte degli impianti sportivi in cui è svolta l'attività sportiva, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
  - edifici, o loro parti, adibiti all'esercizio del culto riconosciuto dallo Stato ed i locali strettamente connessi all'attività del culto (es: sacrestia);
- b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) le aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

## **Art. 7 - Base imponibile del tributo**

1. La base imponibile del tributo è data:

- a. per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dall'attuazione delle disposizioni previste dall'art. 14,

comma 9-bis, del D.L. 201/2011, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138. Fino all'attuazione delle disposizioni previste dal comma 9-bis dell'articolo sopra citato la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati;

b. per tutte le altre unità immobiliari dalla superficie calpestabile;

c. per le unità immobiliari di cui alla lettera a del precedente comma 1, con l'entrata in vigore del criterio della superficie catastale, il Comune comunica ai contribuenti interessati le nuove superfici imponibili, che sostituiscono le precedenti superfici calpestabili, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altre modalità idonee di comunicazione, nel rispetto delle norme dell'art. 6 della legge 212/2000.

2. In sede di prima applicazione del tributo, si considerano le superficie dichiarate o accertate ai fini della Tarsu.

3. Per quanto riguarda le sole utenze non domestiche, nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Se vi sono obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, si applicano le seguenti percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta:

<i>Categoria di attività</i>	<i>% di riduzione</i>
FALEGNAMERIA	35%
AUTOCARROZZERIA	35%
AUTOFFICINA PER RIPARAZIONE VEICOLI	35%
GOMMISTA	35%
AUTOFFICINA DI ELETTRAUTO	35%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	35%
LAVANDERIA	35%
PER ALTRE ATTIVITA' CON SMALTIMENTI DEI RIFIUTI SPECIALI A CARICO DEGLI UTENTI	10%

4. Per beneficiare di quanto previsto dal comma precedente il contribuente è tenuto a indicare le superfici da escludere o a richiedere l'applicazione della percentuale di riduzione nella dichiarazione del tributo originaria o di variazione, con la documentazione comprovante l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. Tale beneficio ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della data di presentazione della denuncia al protocollo del Comune di Gavorrano.

5. La superficie imponibile è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

6. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

### **Art. 8 - Determinazione della tariffa del tributo**

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare. La tariffa del tributo è approvata dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

2. Ad ogni anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

3. Le tariffe sono commisurate sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

4. le tariffe sono articolate sulla base della categoria di attività con omogenea potenzialità di rifiuti, individuati dall'allegato 1) al presente regolamento.

5. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

6. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo, adeguatamente motivato, stabilisce la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche ed i coefficienti previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99.

### **Art. 9 - Copertura dei costi del servizio**

1. Il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

2. Dal costo deve essere detratta la somma attribuita al Comune ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. n. 248 del 31 Dicembre 2007, convertito con modificazioni dalla Legge n.31 del 28 Febbraio 20108 quello relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali.



3. I costi per la gestione del servizio per la raccolta e smaltimento dei rifiuti devono risultare dal Piano Finanziario redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso.

#### **Art. 10 - Elementi necessari per la determinazione della tariffa del tributo**

1. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le **utenze non domestiche**, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO, al codice attività IVA, altri elementi risultanti dai pubblici registri. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. In caso di più attività svolte negli stessi locali si adotta il criterio dell'attività prevalente in termini quantitativi. Per le attività non incluse esplicitamente si applica la tariffa della categoria con produzione potenziale di rifiuti più simile.

2. Per le **utenze domestiche** occupate da nuclei familiari residenti, il numero degli occupanti, ai fini dell'applicazione della tariffa, è quello risultante dai registri anagrafici comunali al 1° gennaio di ogni anno. Devono essere comunque dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare ( es. colf e badanti);

3. Per le nuove utenze viene utilizzato il numero di componenti risultante dagli archivi anagrafici o dichiarato dal contribuente nella dichiarazione alla data di attivazione delle stesse;

4. Per le **utenze domestiche condotte da soggetti non residenti** nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, occupati da soggetto non residenti, si assume come numero di occupanti quello dichiarato dall'utente o, in mancanza di tale dato e in fase di prima applicazione (2013), seguendo il criterio di seguito indicato:

Mq calpestabili	n. unità occupanti
Da 0 a 45,00	1
Da 45,01 a 65,00	2
Da 65,01 a 80,00	3
Da 80,01 a 95,00	4
Da 95,01 a 110,00	5
Oltre 110,01	6

Resta ferma la possibilità di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza o da accertamenti specifici.

5. Per le unità abitative di proprietà o in usufrutto, uso o abitazione di soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione degli stessi dopo che e' stata trasferita la residenza presso residenze sanitarie assistenziali o istituti sanitari, purché non locate o comunque non utilizzate ad altro titolo, il numero degli occupanti e' fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità ed ha decorrenza dalla data del protocollo dell'Ente apposto sulla dichiarazione stessa.

6. Le cantine, autorimesse e altri simili luoghi di deposito, si presumono utenze domestiche condotte da un occupante, se utilizzate, a titolo di proprietà, usufrutto o uso da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione, i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

7. Nelle situazioni di attività produttive cessate o formalmente ed effettivamente sospese si applica la tariffa più bassa prevista per le utenze non domestiche

### **Art. 11 - Obbligazione tributaria**

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o il possesso.

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione.

3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 18.

### **Art. 12 - La maggiorazione per i servizi indivisibili**

1. Alla tariffa della componente rifiuti del tributo, determinata secondo le disposizioni precedenti, si applica una maggiorazione di 0,30 euro per metro quadrato di superficie soggetta allo stesso.

2. Il gettito della maggiorazione è destinato a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune.

3. Il Consiglio comunale, a decorrere dall'anno 2014, con la deliberazione di fissazione annuale delle tariffe della componente rifiuti del servizio, può incrementare la maggiorazione del comma 1 fino a 0,40 €/mq, anche graduandola in base alla tipologia degli immobili e della zona di ubicazione degli stessi.

4. Alla maggiorazione di cui al presente articolo si applicano le riduzioni, agevolazioni ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti dal presente regolamento.

5. Non si applica alla maggiorazione il tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92.

### **Art. 13 - Riduzioni e agevolazioni**

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti. Fuori dai centri abitati, si intendono compresi nell'area di espletamento del servizio pubblico, tutti gli edifici, le attività produttive e le aree entro la distanza di 500 m. dal luogo di conferimento (cassonetti stradali oppure luogo di deposito di sacchetti di rifiuti stabilito dal gestore). La distanza si misura sulla viabilità ordinaria dal luogo di conferimento all'inizio della strada privata di accesso, non soggetta ad uso pubblico, del luogo di produzione dei rifiuti.

2. Il tributo è **ridotto del 60 %** se l'utenza è ubicata oltre 500 m. dal luogo di conferimento, come meglio specificato al precedente punto 1).

3. La riduzione di cui al precedente comma deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo ed ha decorrenza dalla data del protocollo dell'Ente apposto sulla dichiarazione stessa.

4. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni od agevolazioni, sarà applicata una sola agevolazione/riduzione corrispondente a quella di maggiore favore per il contribuente.

### **Art. 14 - Ulteriori riduzioni e agevolazioni**

1. Nei limiti e alle condizioni stabilite dalle normative vigenti, al Consiglio Comunale è riservata la competenza a deliberare annualmente riduzioni o esenzioni aggiuntive rispetto a quelle già previste nel presente regolamento, sia per le utenze domestiche che non domestiche, entro la data di scadenza prevista per l'approvazione delle tariffe.

### **Art. 15 - Mancato svolgimento del servizio**

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto in misura massima del 20% della tariffa.

### **Art. 16 - Tributo giornaliero**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%

5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (o del relativo canone) e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs. 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.

7. Alla tariffa del tributo giornaliero si applica la maggiorazione di cui all'art. 12.

8. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

### **Art. 17 - Tributo provinciale**

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92.

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, con esclusione della maggiorazione di cui all'art. 12.

### **Art. 18 - Dichiarazione**

1. I soggetti passivi hanno l'obbligo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette al tributo.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, **entro il 10 gennaio dell'anno successivo alla data in cui ha avuto inizio l'occupazione, la detenzione o il possesso**. La dichiarazione, debitamente compilata e firmata, può essere consegnata a mano oppure tramite servizio postale, fax, posta elettronica, PEC corredata da documento di riconoscimento in corso di validità.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di cui al comma precedente. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare **se si tratta di soggetti residenti**.

5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

### **Utenze domestiche**

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, n. civico interno ed esterno , in alternativa il piano dell'interno e destinazione dei locali, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Per le utenze dei soggetti non residenti i dati del dichiarante;
- f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

### **Utenze non domestiche**

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.

6. Per la prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tarsu , opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti necessari per l'applicazione del tributo, sia ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione del Comune e sia, ove quest'ultime non siano sufficienti, ad apposite richieste presentate agli utenti.

7. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il termine indicato al comma 3, tramite i modelli predisposti dal Comune stesso. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

8. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto **dall'anno successivo** a quello di effettiva cessazione se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine indicato al comma 3.

#### **Art. 19 - Riscossione**

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è versato direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (F24) ovvero con altra modalità consentita dalla normativa vigente.

2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento in cui sono indicati importi, modalità e termini per il versamento;

3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in quattro rate (30 Aprile, 30 Giugno, 30 Settembre e 30 Novembre). Il Consiglio Comunale potrà comunque annualmente deliberare una diversa rateizzazione, qualora sussistano necessità particolari. Per l'arrotondamento si applicano le norme dell'art. 1, comma 169, della legge 296/2006.

4. E' fatta salva, per l'anno 2013, l'eventuale diversa rateizzazione deliberata dal Consiglio comunale a norma dell'art. 10 del D.L. 8 aprile 2013 n.35 convertito, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L. n. 64 del 6 Giugno 2013

5. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo della maggiorazione di cui all'art. 25 e del tributo provinciale di cui all'art. 26 è inferiore ad € 12,00.

#### **Art. 20 - Rimborsi**

1. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta

3. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi.

4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L.296/06, con decorrenza dalla data di versamento.

#### **Art. 21 - Funzionario responsabile del tributo**

1. A norma dell'art. 14, comma 36, del D.L. 201/2011, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

## **Art. 22 - Verifiche, accertamenti, sanzioni ed interessi**

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari anche secondo quanto previsto dall'art. 14, commi 37 e 38, del D.L. 201/2011. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della legge 296/2006. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

2. In caso di violazione degli obblighi relativi al tributo si applicano le sanzioni previste dall'art. 14, commi 39-42, del D.L. 201/2011

3. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite.

4. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui comma precedente, entro il termine di 60 gg. dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 100,00.

## **Art 23 - Somme di modesto ammontare**

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito in L. n. 44/2012 il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, **l'importo di euro 30,00**, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12,00 euro per anno di tassa .

## **Art. 24 - Accertamento con adesione**

1. Ai sensi dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 si applica al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale delle entrate tributarie.

## **Art. 25 - Riscossione coattiva**

1. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle disposizioni di legge vigenti.

#### **Art. 26 - Norma di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

#### **Art. 27 – Entrata in vigore**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° Gennaio 2013 e sostituiscono, dalla data stessa, l'applicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - TARSU.



<b>UTENZE NON DOMESTICHE</b>
------------------------------

<b>Categorie di tassazione</b>	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Ipermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club